

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Prot. n. 21701

ORDINANZA N. 2033

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di limitare o sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade comunali di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- d) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- e) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- f) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- e) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- f) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- g) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- h) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.";

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 87/2005 del 17.03.2005, con la quale si approva il documento unitario di "Piano d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente" redatto dal Gruppo Tecnico di lavoro interdisciplinare appositamente costituito;

Preso atto che la Provincia di Novara ha notificato l'avvenuto superamento della soglia dei valori registrati nell'intera rete provinciale di rilevamento del PM10, con nota n. 143323 del 04.11.2005;

Atteso che in data 25.11.2005 si è tenuta una riunione con i cittadini e le forze politiche nella quale sono emerse esigenze di tutela e proposte in merito alle vie d'attraversamento;

Ritenuto di fare proprie alcune di queste proposte, al fine di migliorare la viabilità durante le giornate di circolazione con targhe alterne;

Vista la nota n. 154110 del 25.11.2005, con la quale la Provincia di Novara inserisce ulteriori deroghe a quelle già previste nell'Appendice A del sopra citato "Piano d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente";

Atteso che, in caso d'inerzia da parte dei Comuni, la Provincia di Novara può adottare interventi sostitutivi;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

Vista l'ordinanza n. 2027 del 18.11.2005;

INVITA

- Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
- A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga all'ordinanza n. 2027 del 18.11.2005, senza necessità di alcuna autorizzazione;

- Le categorie di veicoli specificate nell'elenco facente parte di cui alla nota della Provincia di Novara n. 154110 del 25.11.2005, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

L' ORDINANZA SINDACALE N. 2027 DEL 18.11.2005 NON SI APPLICA ANCHE NELLE SEGUENTI VIE D'ATTRAVERSAMENTO:

- **Via Bornago;**
- **Via Volta (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Bornago);;**
- **Via Cavour.**

DISPONE

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali nell'area interessata.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con il presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.L.vo 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Bellinzago Novarese, 28.11.2005.

IL SINDACO
(Dott. Mariella Bovio)
Mariella Bovio



ALLEGATO

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati da imprese per:
 - interventi tecnico operativi;
 - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie e assistenziali;
 - il trasporto di medicinali;

con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con autocertificazione della ditta dalla quale risulti la destinazione ed il percorso dell'intervento o del trasporto.

- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio, informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- veicoli utilizzati dalla categoria di commercianti ambulanti nei giorni del mercato cittadino;
- veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili;
- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 ton.) Euro 3 (conformi alla Direttive 98/69/CE, 99/96/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE e successive) o immatricolati dopo l'1/01/2001;
- veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 ton.) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/96/CE e successive o immatricolati dopo l'1/10/2001;